



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **N. 84 del 27 settembre 2023**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CERA, NICOLAI, CORROTTI, PALAZZI, IANNARELLI, ROTONDI,  
MARI, GRASSELLI e TIERO**

***DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – V – VIII – XI – XII

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



**I COMMISSIONE**

**Cons. Flavio Cera**

**Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.**

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**CONCERNENTE:**

**“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE”**

Firmato digitalmente da: Flavio  
Cera  
Data: 25/09/2023 14:10:26

Firmato digitalmente da:  
Michele Pasquale Nicolai  
Data: 25/09/2023 15:15:53

Firmato digitalmente da:  
Laura Corrotti  
Data: 25/09/2023 15:18:50

Firmato digitalmente da: Edy  
Palazzi  
Data: 26/09/2023 11:03:37

Firmato digitalmente da: Maria  
Chiara Iannarelli  
Data: 26/09/2023 11:22:32

Firmato digitalmente da:  
Marika Rotondi  
Data: 26/09/2023 11:54:32

Firmato digitalmente da: Micol  
Grasselli  
Data: 26/09/2023 15:10:05

Firmato digitalmente da:  
Emanuela Mari  
Data: 26/09/2023 12:54:21

Firmato digitalmente da:  
Enrico Tiero  
Data: 27/09/2023 11:47:52

## RELAZIONE

L'evoluzione storica della società e dell'economia del Lazio ha comportato, soprattutto negli ultimi anni, una forte disomogeneità di sviluppo tra le zone montane e il restante territorio della Regione, tenuto conto altresì del fenomeno di spopolamento dei centri storici soprattutto nelle zone montane.

Fenomeno, quest'ultimo, dovuto, in particolare, da un lato, alla crisi economica che ha interessato non solo la Regione Lazio, bensì tutto il Paese e, dall'altro, alla scarsa valorizzazione delle risorse allocate in montagna in termini, ad esempio, turistico-culturali.

Obiettivo della presente legge è quello di affrontare compiutamente la “questione montagna” nella consapevolezza di doverla “difendere” e valorizzare in quanto giacimento di significative risorse, rimaste troppo a lungo non adeguatamente utilizzate e delle quali, invece, è urgente promuovere lo sviluppo, al fine di rilanciare l'economia dei relativi centri abitati, determinando così, tra l'altro, un valido apporto ai disegni di sviluppo globale.

Nonostante si sia provato in più occasioni ad affrontare la “questione montagna” tutti i precedenti tentativi di riforma non hanno prodotto gli effetti desiderati a causa della mancata attribuzione di funzioni specifiche alle comunità montane.

Obiettivi della presente proposta di legge sono, da un lato, la ripermimetrazione delle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale n. 9/1999 e il conseguente riordino delle comunità montane, per le quali è prevista una riduzione numerica rispetto al numero delle attuali, e, dall'altro, l'attribuzione di specifiche funzioni che spaziano dalla tutela del territorio e dalla salvaguardia dell'ambiente alla valorizzazione delle peculiarità montane per la promozione delle attività turistiche e culturali. Ciò al fine, tra l'altro, di garantire un razionale ed ottimale impiego delle risorse assegnate.

L'articolato si compone di n. 7 articoli e prevede espressamente le risorse finanziarie per l'attuazione della legge. In particolare, all'articolo 6, si individuano le risorse con cui si farà fronte agli oneri derivanti dal riordino delle Comunità Montane e precisamente: il c.d. Fondo Perequativo -composto dalle somme versate dai singoli Comuni facenti parte della relativa Comunità Montana (per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti 1,00 euro per abitante residente nei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente quello di versamento e per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti una quota fissa versata da ciascuno dei comuni aderenti alla comunità montana di euro 1.000,00 più una quota pari a euro 1,00 per abitante residente nei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente quello di versamento)- e il Fondo Regionale destinato alla copertura degli oneri del personale e di gestione delle comunità montane quantificato in euro 6.300.000,00 -per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026- a valere nel Programma 07 della Missione 09.

**Art. 1**  
*(Finalità ed oggetto)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di ordinamento degli enti locali e in conformità all'articolo 16, comma 4, dello Statuto, con la presente legge detta disposizioni per disciplinare il procedimento di riordino delle comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche e per attribuirne le funzioni.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), provvede con propria deliberazione alla ridelimitazione delle zone omogenee individuate ai sensi della l.r. 9/1999 e successive modifiche e al conseguente riordino delle comunità montane costituite ai sensi della medesima l.r. 9/1999, nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e che, comunque, sono inclusi all'interno delle nuove comunità montane esclusivamente i comuni prevalentemente montani.
3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce le nuove comunità montane, nel numero massimo di sedici, tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee ridelimitate ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto il Presidente della Regione nomina, per ciascuna comunità montana istituita, un Commissario straordinario che opera fino alla data di insediamento degli organi della nuova comunità svolgendo, altresì, fino alla costituzione della nuova comunità montana, le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi delle preesistenti comunità montane, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione delle relative attività e funzioni, ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi.
4. Nel decreto di cui al comma 3 il Presidente della Regione, provvede, altresì, a revocare i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.
5. L'insediamento degli organi della nuova comunità montana deve avvenire entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di approvazione del decreto di nomina di cui al comma 3.
6. Sono abrogati i commi da 126 a 136 *bis* dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativi al procedimento di trasformazione delle comunità montane.

**Art. 2**  
*(Commissario straordinario)*

1. Il Commissario straordinario è scelto tra soggetti di comprovata esperienza.
2. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito nel decreto di nomina ed è determinato nella misura del 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri regionali.
3. Il revisore dei conti della preesistente comunità montana resta in carica fino all'approvazione del bilancio finale di liquidazione ai sensi del comma 6.
4. Il Commissario straordinario per le comunità montane di propria competenza:
  - a) esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
  - b) predispone e trasmette alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data del decreto di nomina di cui all'articolo 1, comma 3, sentito il revisore dei conti:
    - 1) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
    - 2) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti, in cui subentra la nuova comunità;
    - 3) una relazione contenente una ricognizione della situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale;
    - 4) un documento di sintesi sulla situazione giuridica, finanziaria e patrimoniale che tenga conto della relazione di cui al numero 3);
    - 5) l'elenco del personale in servizio, con indicazione della tipologia contrattuale e dell'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale;
    - 6) il bilancio iniziale e il bilancio finale di liquidazione;
  - c) indice le elezioni ai fini dell'insediamento dei nuovi organi.
5. Il Presidente della Regione può revocare il Commissario straordinario in caso di inerzia ovvero di ritardo nell'adozione degli atti o dei provvedimenti di propria competenza e nominare contestualmente un nuovo Commissario straordinario.
6. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei documenti di cui al comma 4, lettera b), da parte dei Commissari straordinari e sulla base degli stessi, la Giunta regionale con propria deliberazione:
  - a) approva il bilancio finale di liquidazione;
  - b) individua le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle preesistenti comunità montane da trasferire alle nuove comunità montane;
  - c) dichiara estinte le preesistenti comunità montane;
  - d) costituisce la nuova comunità montana che succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi delle preesistenti comunità montane;
  - e) approva lo Statuto tipo delle nuove comunità montane che disciplina, in particolare, l'organizzazione, il funzionamento della comunità montana e dei relativi organi nonché le competenze di quest'ultimi e le modalità di svolgimento delle relative elezioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
7. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 6, il Commissario straordinario approva lo Statuto della nuova comunità montana e indice le relative elezioni.

8. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi a seguito delle elezioni indette dal Commissario straordinario ai sensi del comma 7, le funzioni di revisione economica-finanziaria continuano a essere svolte dal revisore dei conti della preesistente comunità montana con un maggior numero di abitanti tra quelle ricadenti nel perimetro della nuova comunità montana costituita a seguito del procedimento di riordino di cui alla presente legge.

### **Art. 3**

#### *(Organi della nuova comunità montana)*

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni aderenti alla medesima comunità. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d. lgs. 267/2000, la rappresentanza delle minoranze, l'organo rappresentativo è composto dal Sindaco di ciascun comune o suo delegato e da due consiglieri comunali di cui uno di minoranza.
3. Sono eletti dall'organo rappresentativo il Presidente e i membri dell'organo esecutivo, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e i consiglieri in carica dei comuni facenti parte della comunità montana.
4. Gli organi di cui al comma 1 hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni rappresentati, da rinnovare all'inizio di ogni mandato, anche in caso di consultazioni elettorali temporalmente differenziate.
5. Agli organi di cui al comma 1 non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
6. L'attività di revisione economico-finanziaria della nuova comunità montana è affidata a un revisore dei conti eletto dall'organo rappresentativo della comunità stessa a maggioranza assoluta e scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. L'incarico del revisore dei conti ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta; il relativo compenso è determinato dall'organo rappresentativo nell'atto di nomina ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

## **Art. 4**

### *(Funzioni delle nuove comunità montane)*

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconosce le comunità montane come destinatarie di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle stesse, al fine di:

- a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualità della vita;
- b) promuovere lo sviluppo di attività economico-produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea;
- c) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo e alla difesa ambientale;
- d) tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali.

2. In particolare, le comunità montane:

- a) gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla promozione e salvaguardia delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici, anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;
- b) promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
- c) promuovono le scuole di sci nel caso siano presenti sul proprio territorio impianti sciistici;
- d) promuovono le vocazioni produttive del territorio montano nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

3. Le comunità montane concorrono, altresì:

- a) alla gestione della rete e del patrimonio escursionistico del territorio regionale;
- b) a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
- c) allo sviluppo dei servizi digitali;
- d) alla promozione delle attività culturali.

4. Le comunità montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, pubblico e privato, agendo attraverso:

- a) apposite convenzioni tra i proprietari, pubblici e privati;
- b) accordi di programma con enti pubblici;
- c) la costituzione di eventuali consorzi, qualora lo richiedono i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati alla tutela e alla migliore gestione dei boschi e dei pascoli.

5. Le comunità montane svolgono specifici compiti di salvaguardia ambientale e del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine, svolgono le seguenti attività:

- a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
- b) interventi per le terre incolte e abbandonate;
- c) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale e alla fruizione turistica sostenibile del territorio. Le comunità montane, su delega dei comuni che ne fanno parte, possono gestire le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi;
- d) supporto alla gestione dell'emergenza per incendi boschivi e neve;
- e) gestione, manutenzione, e conservazione delle foreste demaniali regionali, tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione;
- f) promozione dei prodotti del sottobosco;



g) incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e dei rifugi.

6. Le comunità montane stipulano contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per:

- a) la promozione delle vocazioni produttive del territorio;
- b) la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;
- c) la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità;
- d) l'erogazione di servizi alle comunità.

7. Le comunità montane, oltre alle funzioni conferite dalla presente legge, possono gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni facenti parte della comunità; le funzioni e i servizi gestiti in forma associata sono disciplinati da una apposita convenzione che ne determina le modalità e le condizioni di svolgimento, le relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli impegni assunti dai soggetti interessati.

**Art. 5**  
*(Rinvio. Abrogazioni)*

1. Fino alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 1, comma 2, restano ferme le zone omogenee individuate nell'allegato A alla l.r. 9/1999 e successive modifiche.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla l.r. 9/1999 e successive modifiche.
3. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della l.r. 9/1999 e successive modifiche.

## **Art. 6**

*(Risorse finanziarie e Fondo perequativo)*

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) fondo perequativo destinato alle esigenze ed emergenze delle comunità montane deboli e marginali, composto da:

1) per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti 1,00 euro per abitante residente nei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente quello di versamento;

2) per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti una quota fissa versata da ciascuno dei comuni aderenti alla comunità montana di euro 1.000,00 più una quota pari a euro 1,00 per abitante residente nei comuni al 31 dicembre dell'anno precedente quello di versamento;

b) risorse del "Fondo per la copertura degli oneri del personale e di gestione delle comunità montane" quantificato in euro 6.300.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026 a valere nel Programma 07 della Missione 09.

**Art. 7**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.